



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane

F A X

Data: Date	22 ottobre 2003	Pagine compresa la presente: Pages	3
----------------------	------------------------	--	----------

Destinazione Destination	Alla CGIL/FP Alla CISL/FPS Alla UIL/PA ALL'UNSA/SALFI Alla FAS-CISAL FAS ALL'RDB/CUB
---	---

Mittente Sender	UFFICIO DR. STORTO
---------------------------	---------------------------

Eventuali messaggi: Remarks	Come richiesto nella riunione con le OO.SS. di settore del 20 u. s., invio copia degli emendamenti inseriti nell'A.S. 2518 (Decreto) relativi all'opzione per il personale in servizio all'Agenzia del Demanio Cordiali saluti Nicola Storto
---------------------------------------	--

Il presente fax costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi, ex art. 6 – comma 2 – della legge 30/12/1991 n. 412, e non sarà effettuato l'invio dell'originale.

Art. 30

All'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410."

b) aggiungere, infine, il seguente comma:

"2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data."

Il Relatore

Articolo 30

All'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

- «30bis, 1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 è inserito il seguente periodo: "Entro due mesi dalla data di approvazione dello statuto, il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare, in modo irrevocabile, per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione; l'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173, deve essere confermata dal personale, a pena di decadenza, entro il termine di cui sopra."
2. Al comma 5, ultimo periodo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 le parole "In tal caso" sono sostituite da "In tali casi".
3. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 è aggiunto il seguente: "5 bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data."

RdB/CUB Pubblico Impiego Agenzie Fiscali - DOCUMENTAZIONE